

CORONAVIRUS: QUARANTENA PER CHI TORNA IN ABRUZZO, IL TESTO DELL'ORDINANZA

8 Marzo 2020



L'AQUILA - Quarantena per chi torna in Abruzzo dalle regioni in zona rossa inserite del decreto firmato questa notte da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Questo prevede l'ordinanza, che anche l'Abruzzo, come altre sei regioni hanno già approvato. Visto che il presidente Marsilio è in auto-isolamento, la firma l'ha messa il vice presidente Emanuele Imprudente.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

L'ordinanza, testualmente impone che "tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data del 8/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo: di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente.

Per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti recapiti: o al Numero dell'Emergenza 118, per l'ASL 1 - Avezzano-Sulmona L'Aquila; o al numero verde 800 860 146, per l'ASL 2 - Lanciano-Vasto-Chieti; o al Numero dell'Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872, per l'ASL 3 - Pescara; o al numero verde 800 090 147, per l'ASL 4 - Teramo;

"Si ordina di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione".

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza si legge ancora -, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

E ancora: "Il Prefetto ed il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro

dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza, avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione”.

“La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, alle Prefetture e ai Sindaci.

“Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Giunta regionale e viene sottoscritto dal Vicepresidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 45 del vigente Statuto della Regione Abruzzo.